



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Bologna

3 SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio, in persona dei Magistrati

dott. Giovanni Salina	Presidente
dott.ssa Antonella Romano	Consigliere
dott.ssa Sonia Porreca	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1002 del ruolo generale dell'anno 2026

promossa da

* (c.f. *), parte rappresentata e difesa
dall'Avvocato CAVUOTO PELLEGRINO

parte reclamante

contro

* (c.f. *), parte
rappresentata e difesa dall'Avvocato MINOLI PAOLO

parte reclamata

* c.f. *) _

parte reclamata contumace

* _

parte reclamata contumace

OGGETTO: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 11 settembre 2026



Conclusioni delle parti costituite:

* *accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 41/2026 del Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Civile - Procedure Concorsuali, e dichiarare insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di* * *dando atto che il conseguente ritorno in bonis della società consentirà la legittima richiesta, anche in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990, del ripristino del rapporto concessorio rep. n.* * *con il* *

* *, a beneficio dell'intera massa creditoria; In via gradata, qualora la Corte ritenga non revocabile la declaratoria di liquidazione giudiziale, dichiarare che il Tribunale di Forlì avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine di sessanta giorni ex art. 25-sexies CCII prima di pronunciarsi, termine scadente il 30 maggio 2026, con rimessione degli atti al Tribunale di provenienza per il compimento degli atti consequenziali; Con vittoria di spese, diritti e compensi di avvocato del presente grado di giudizio”*

* *“respingere l’istanza di sospensione ex art. 52 CCII, respingere il reclamo e per l’effetto confermare la sentenza n. 41/2026 del Tribunale di Forlì. Condannare* * *ed il suo legale rappresentante* * *ex art. 51, co 15, CCII, in solido al pagamento delle spese legali del presente giudizio”*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 41/2026, pubblicata in data 20.4.2026, il Tribunale di Forlì dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di * dando tutte le disposizioni conseguenti.

2. La decisione è stata impugnata dalla società * che ha dedotto sette motivi di reclamo:

I) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per omesso rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies CCII per



concedere alla società la possibilità di accedere agli strumenti di regolazione della crisi, con domanda di omologa del concordato semplificato;

II) erronea qualificazione in termini di irreversibilità di uno stato di insolvenza che, al contrario, era suscettibile di superamento grazie al valore, ampiamente superiore all'esposizione debitoria, del ramo d'azienda collegato alla concessione trentennale del *

III) omessa comparazione tra la soluzione liquidatoria e le alternative conservative previste dal Codice della Crisi, per avere il Tribunale trascurato di considerare sia l'interesse manifestato dal * alla prosecuzione del rapporto concessorio sia le prospettive economiche derivanti dalla realizzazione degli allacci alle utenze pubbliche;

IV) carenza di legittimazione alla istanza di liquidazione giudiziale da parte di * per essere il relativo credito ancora controverso e subordinato all'esito del giudizio di legittimità;

V) violazione del principio di effettività del debito gravante sulla società odierna reclamante, per erronea valutazione dei debiti erariali, poiché in larga parte oggetto di rateizzazione o definizione agevolata;

VI) violazione del principio del *best interest* dei creditori per aver determinato con la pronuncia di liquidazione giudiziale la perdita automatica della concessione e del principale asset aziendale, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio;

VII) violazione degli artt. 40 e segg. CC.II. per aver pronunciato la declaratoria di liquidazione giudiziale prima di un formale provvedimento di caducazione delle misure protettive e di chiusura della composizione negoziata.

La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo in via cautelare e urgente la sospensione dell'efficacia della pronuncia impugnata e, nel merito, la sua integrale riforma con revoca della declaratoria di liquidazione giudiziale; in via subordinata, ha insistito per la rimessione degli atti al Tribunale di provenienza



in ragione dell'omesso rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 25 sexies CC.II.

3. Si è ritualmente costituita in giudizio *
* per resistere e chiedere il rigetto integrale del gravame, ivi compresa la correlata istanza cautelare.

4. In data 9.9.2026 il Curatore della *
* ha fatto pervenire una propria relazione, senza procedere ad una formale costituzione in giudizio.

5. Nessuno si è costituito per *
*, pur ritualmente notiziata del procedimento.

6. All'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 11.9.2026, preso atto delle note d'udienza depositate telematicamente dalle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio.

§

7. Il reclamo è infondato per le ragioni che seguono

7.1 Il primo e il settimo motivo di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale era stata proposta in data 11.6.2025, ovvero anteriormente all'accesso della società alla composizione negoziata ed era rimasta pendente durante il relativo svolgimento. Una volta cessati gli effetti delle misure protettive (in data 6.3.2026 per decorso del termine massimo di durata pari a 240 giorni) e conclusa in senso negativo la composizione negoziata con deposito della relazione finale dell'Esperto in data 31.3.2026, nessuna disposizione impediva al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda già proposta dai creditori.

La mera pendenza del termine previsto dall'art. 25-sexies CCII non determina, infatti, un effetto sospensivo automatico del procedimento preordinato all'apertura della liquidazione giudiziale in assenza del deposito di una domanda di concordato semplificato o di altro strumento di regolazione della crisi.



Invero, all'udienza del 15 aprile 2026 celebrata dinanzi al Tribunale la stessa odierna reclamante ben avrebbe potuto manifestare espressamente l'interesse concreto ed attuale ad avvalersi della facoltà che l'art. 25 quinquies CC.II. riconosce al debitore nel corso della procedura, chiedendo un rinvio proprio allo scopo di usufruire del decorso di tutto il termine (di 60 giorni) previsto dalla citata norma in suo favore; al contrario, risulta dal verbale che nella predetta udienza la difesa di * * si è limitata a chiedere un rinvio non già per poter accedere a uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi ma per ragioni del tutto diverse, ovvero per consentire il completamento degli allacci relativi alla concessione in essere con il * rinvio a cui nessuno dei due creditori partecipanti alla procedura ha aderito e che il giudice di prime cure non era tenuto a concedere per le (sole) ragioni specifiche rappresentate a verbale dalla parte.

Pertanto, anche in questa sede di reclamo ex art. 51 CC.II. la società reclamante si è limitata a dolersi dell'omesso rispetto del termine correlato alla facoltà di cui all'art. 25 sexies CC.II. senza, tuttavia, corredare tale doglianza dalla illustrazione concreta dell'istanza che avrebbe potuto e voluto presentare, spiegando, quindi, in che termini concreti la propria eventuale richiesta di accesso a procedure alternative di regolamento della crisi avrebbe avuto *chances* di un positivo accoglimento da parte del Tribunale, tale da precludere l'esito della liquidazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi, dunque, che il Tribunale non avesse alcun obbligo di attendere la scadenza del termine di cui all'art. 25 sexies CC.II. non essendo stata proposta dalla parte alcuna formale istanza di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi né essendo stata manifestata, all'udienza che ha preceduto la deliberazione qui oggetto di reclamo, alcuna seria intenzione di volersi avvalersi della relativa facoltà.



7.2 Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.

La reclamante assume che lo stato di insolvenza fosse reversibile in ragione del valore del ramo aziendale connesso alla concessione del servizio di teleriscaldamento, stimato in euro 1.800.000/2.100.000, e dunque asseritamente superiore all'intera esposizione debitoria quantificata in euro 1.521.224.

Al riguardo, deve osservarsi, tuttavia, che la valorizzazione dell'asset del ramo aziendale è rimasta confinata sul piano meramente astratto e teorico: nel corso della composizione negoziata, infatti, risultano esperiti due tentativi di vendita competitiva del ramo aziendale, rispettivamente al prezzo di euro 2.000.000 e di euro 1.650.000, entrambi risultati privi di offerte.

A fronte dell'assenza di concrete manifestazioni di interesse da parte del mercato nei confronti dell'unico asset operativo della società e di una esposizione debitoria oltremodo rilevante, correttamente il Tribunale ha ritenuto integrato uno stato di insolvenza non suscettibile di superamento mediante strumenti concretamente praticabili.

7.3 Il terzo e il sesto motivo di impugnazione sono parimenti infondati e possono essere esaminati congiuntamente.

La manifestazione di interesse del * alla prosecuzione del rapporto concessorio era subordinata al completamento degli ulteriori interventi previsti dalla convenzione e, quindi, alla concreta disponibilità di risorse finanziarie e organizzative delle quali, però, la società odierna reclamante era oggettivamente priva: l'unica concreta prospettiva di valorizzazione dell'asset aziendale consisteva nella cessione del ramo d'azienda a terzi, obiettivo che – come detto – non è stato possibile raggiungere.

Alla data della sentenza impugnata difettavano, pertanto, concrete prospettive di prosecuzione dell'attività e di migliore soddisfacimento dei creditori mediante strumenti alternativi alla *extram ratio* della liquidazione giudiziale.



7.4 Anche il quarto motivo di reclamo è infondato.

La contestazione della reclamante si appunta sull'eccepito difetto di legittimazione attiva della Procedura di * anche a prescindere da ogni altra considerazione al riguardo, si tratta di rilievo comunque non idoneo a incidere sulla correttezza del procedimento che ha portato alla decisione qui impugnata, posto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale era stata proposta anche da * il cui credito trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 844/2022, successivamente confermato all'esito del relativo giudizio di opposizione.

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui, ai fini della legittimazione del creditore istante in una procedura di liquidazione giudiziale, è sufficiente un accertamento incidentale dell'esistenza del credito nell'ambito dell'istruttoria preordinata all'apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di un accertamento definitivo assistito da efficacia di giudicato: il fatto che al momento della decisione del Collegio di prime cure il credito di * fosse ancora *sub iudice* non rende la società stessa priva della necessaria legittimazione alla domanda che è stata correttamente esaminata ed accolta dal Tribunale di Forlì.

7.5. Il quinto motivo di impugnazione è infondato.

Le rateizzazioni e le procedure di definizione agevolata per i debiti erariali cui si richiama la reclamante non comportano una eliminazione del debito nei confronti dell'Erario, ma incidono esclusivamente sulle modalità del relativo adempimento. Esse non risultano, pertanto, incompatibili con l'accertamento dello stato di insolvenza.

Nel caso di specie, peraltro, la rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario si inseriva in un quadro di complessivo e grave squilibrio economico e finanziario, caratterizzato dall'assenza di risorse sufficienti a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, sicchè non era concretamente



possibile evitare l'esito della liquidazione giudiziale che è stata correttamente dichiarata dal Tribunale.

8. In definitiva, nessuna delle censure formulate dalla reclamante risulta idonea a infirmare l'accertamento compiuto dal Tribunale circa la sussistenza di uno stato di insolvenza irreversibile della società, caratterizzato dall'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte e dall'assenza di concrete prospettive di risanamento.

Il reclamo deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

9. Quanto alle spese di lite, le stesse sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di * .. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valore indeterminato della causa, scaglione da euro 26.000,01 sino a euro 52.000; valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).

10. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte, come sopra composta, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- a) rigetta il reclamo proposto da * per l'effetto:
- b) conferma integralmente la sentenza n. 41/2026 del Tribunale di Forlì;
- c) condanna * a rifondere a *

* le spese del presente giudizio di gravame, liquidate in complessive € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, tributi e contributi come per legge.



Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 29 settembre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni Salina